

L'erede del socio di s.n.c. non può dedurre le perdite afferenti alla partecipazione del *de cuius*

di BIAGIO VIGORITO

La pronuncia in commento trae origine dalla vicenda degli eredi di un socio di s.n.c. i quali, presentando la dichiarazione di successione avevano riportato, nella dichiarazione dei redditi, anche le perdite di competenza del *de cuius*. Essi, pertanto, mostravano di agire non solo in qualità di eredi del socio defunto ma altresì in quanto successori nella partecipazione sociale.

A tal proposito, però, l'Agenzia delle Entrate prima e la Commissione Tributaria Provinciale di Brescia poi, disconoscevano la deducibilità delle perdite richiesta ai sensi dell'art. 8, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) dagli eredi, argomentando dal fatto che non sussiste alcuna previsione normativa in forza della quale far utilizzare le perdite dagli eredi.

La questione, pertanto, giungeva all'esame della Cassazione.

La Suprema Corte, con l'ordinanza in parola, ha affermato che in seguito alla morte di un socio di società di persone i suoi successori non acquistano la titolarità della quota spettante al socio defunto bensì, ai sensi dell'art. 2284 c.c., unicamente un credito alla liquidazione del suo valore. Laddove gli eredi intendano acquistare lo *status socii* devono rinunciare al credito alla liquidazione della quota del socio defunto e stipulare uno specifico accordo di subentro con i soci superstiti. In tale ultimo caso, il subentro produrrà effetto non dalla data della morte del socio defunto, ma dalla data dell'accordo di continuazione.

Gli eredi, pertanto, non acquisiscono automaticamente la qualità di soci per effetto della morte del socio defunto, giacché all'interno delle società di persone tale qualità è indissolubilmente legata all'*intuitus personae*, vale a dire alle qualità personali e soggettive del contraente.

In altre parole, quindi, fra la partecipazione societaria detenuta dal socio defunto e quella degli eredi non vi è alcuna continuità. La quota di partecipazione detenuta dal *de cuius*, per effetto di quanto previsto dall'art. 2284 c.c., si converte automaticamente in un diritto di credito, a beneficio dei suoi successori ed a carico della società¹.

Per poter subentrare nella società gli eredi dovranno rinunciare al diritto di credito loro spettante e stipulare con i soci superstiti un accordo di continuazione. Essi, dunque, non acquisteranno la

¹ Nello stesso senso, cfr. Cass. civ., sez. II, 19 aprile 2001, n. 5809.

stessa quota di spettanza del *de cuius* bensì una quota nuova, loro attribuita dai soci sulla base del detto accordo.

Gli eredi, infatti, rinunciando al credito loro spettante alla liquidazione della quota del socio defunto e stipulando un accordo di continuazione con i soci superstiti, potranno convertire il suddetto credito in partecipazione sociale.

Laddove un accordo per il subentro in società non intervenga, i soci superstiti saranno tenuti unicamente a liquidare agli eredi del socio defunto il valore della quota di partecipazione a quest'ultimo spettante entro il termine di sei mesi dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio defunto, ai sensi dell'art. 2289, comma 3, c.c.

Il valore della quota facente capo al *de cuius* dovrà essere determinato sulla base della situazione patrimoniale della società alla data in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale, quindi alla data della morte (art. 2289, comma 2, c.c.).